

**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — LAICO / Consiglio**

(Causa T-629/22)

(2022/C 451/24)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Libyan African Investment Company (LAICO) (Tripoli, Libia) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio del 26 luglio 2022 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia<sup>(1)</sup> nella misura in cui mantiene il nome della Libyan African Investment Company (LAICO) nell'elenco delle entità stabilito nell'allegato IV alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC<sup>(2)</sup>;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio del 26 luglio 2022<sup>(3)</sup> che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011<sup>(4)</sup> nella misura in cui mantiene il nome di LAICO nell'elenco delle entità stabilito nell'allegato III al regolamento (UE) 2016/44;
- condannare il Consiglio al pagamento delle spese legali e delle altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 e del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell'obbligo di riesaminare le misure restrittive al fine di assicurare che esse continuino a contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione o, in alternativa, su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso nel mantenere il nome della ricorrente nell'elenco delle entità assoggettate a misure restrittive. La ragione per cui si mantiene il nome della ricorrente negli elenchi in questione sarebbe in contrasto con il criterio generale per l'inserimento nell'elenco. Il Consiglio avrebbe ommesso di ottemperare al suo obbligo di assicurare che la ragione per cui il nome della ricorrente è mantenuto nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive sia conforme al criterio generale per l'inserimento nell'elenco, sancito all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

6. Sesto motivo, vertente sulla insufficiente e contraddittoria modifica della motivazione: violazione dell'obbligo di motivazione, violazione dell'articolo 296 TFUE, violazione di un requisito procedurale essenziale e del diritto ad un ricorso effettivo.

- (<sup>1</sup>) Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio del 26 luglio 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2022, L 198, pag. 19).
- (<sup>2</sup>) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).
- (<sup>3</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2022, L 198, pag. 1).
- (<sup>4</sup>) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — Fridman e a./Consiglio

(Causa T-635/22)

(2022/C 451/25)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrenti:* Mikhail Fridman (Londra, Regno Unito), Petr Aven (Virginia Water, Regno Unito), German Khan (Londra) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (<sup>1</sup>) per quanto concerne i ricorrenti;

e

— condannare il Consiglio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica. Secondo i ricorrenti, il Consiglio non può imporre obblighi positivi, a fortiori così significativi, alle persone che sanziona.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica e sulla violazione degli articoli 4, 5, 25 e 40 TUE e degli articoli 3, 4, 82, 83 e 215 TFUE. I ricorrenti sostengono a tal proposito che, imponendo agli Stati membri di equiparare all'elusione di sanzioni qualsiasi violazione dell'obbligo di dichiarazione patrimoniale stabilito dal Consiglio, quest'ultimo, consapevole del fatto che 25 dei 27 Stati membri sanzionano penalmente l'elusione di sanzioni, si è eretto a legislatore penale.

---

(<sup>1</sup>) GU 2022, L 194, pag. 1.

---

### Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — U. I. Lapp / EUIPO — Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)

(Causa T-636/22)

(2022/C 451/26)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* U. I. Lapp GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: R. Ingerl e M. Ringer, avvocati)